



**COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO.**

Provincia di Livorno

## **REGOLAMENTO**

per la gestione delle funzioni in materia di  
presentazione di dichiarazioni e rilascio di  
autorizzazioni ai sensi dell'art.42 della  
LRT.39/2000 e s.m.i.

L.R. 39/00 e s.m.i.

Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. N. 48/R  
del 08/08/03

APPROVATO con deliberazione di C.C. n° 50 del 14 marzo 2006

CAPO I.....	3
ASPETTI GENERALI.....	3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 - SOGGETTI TITOLATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ....	3
ART. 3 – PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CUI ALL’ART. 42 COMMA 5 L.R.T. 39/2000 E S.M.I. ASPETTI GENERALI.....	4
CAPO II.....	5
OPERE E LAVORI ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE.....	5
ART. 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE ED ALTRE OPERE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE.....	5
ART. 5 - INTERVENTI CHE RIVESTONO CARATTERE D’URGENZA.....	5
CAPO III.....	6
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 100 REGOLAMENTO FORESTALE DELLA TOSCANA D.P.G.R. N.48/R del 08/08/03 .....	6
ART. 6 – OPERE E LAVORI SOGGETTI A DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI .....	6
ART. 7 – PROCEDURA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INIZIO DEI LAVORI.....	6
ART. 8 - VARIANTI ALLA DICHIARAZIONE .....	8
CAPO IV.....	8
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART.42 L.R.T.N.39/2000 E ART.101 REGOLAMENTO FORESTALE DELLA TOSCANA D.P.G.R. N.48/R del 08/08/03 .....	8
ART.9 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.....	8
ART. 10 - PROCEDURA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE.....	9
ART. 11 - VARIANTI ALL’ AUTORIZZAZIONE - ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 E S.M.I.....	10
ART. 12 - PROROGA DELL’ AUTORIZZAZIONE.....	11
ART. 13 - RINNOVO DELL’ AUTORIZZAZIONE.....	12
CAPO V.....	13
AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA ART. 85 COMMA 6 BIS L.R. 39/00 E S.M.I.....	13
ART. 14 - OPERE E LAVORI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA .....	13
ART. 15 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E PROCEDURA DELLA AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA - TERMINE DEL PROCEDIMENTO.....	14
CAPO VI.....	15
SANZIONI.....	15
ART. 16 – RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.....	15
ART. 17 - SANZIONI PECUNIARIE.....	15
CAPO VII.....	16
MODULISTICA DA UTILIZZARE E NORME FINALI.....	16
ART. 18 - MODULISTICA.....	16
ART. 19 - NORME FINALI.....	16

## CAPO I ASPETTI GENERALI

### ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in attuazione della L.R. 39/00 (Legge forestale della Toscana) e s.m.i., disciplina quanto previsto dall'art. 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03, di seguito denominato Regolamento Forestale della Toscana.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni all'interno del territorio comunale sottoposti a vincolo idrogeologico a seguito di opere di carattere urbanistico ed edilizio che comportino la edificazione, la realizzazione di opere infrastrutturali e comunque opere costruttive in genere e movimenti di terra.
3. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera della sua approvazione.

### ART. 2 - SOGGETTI TITOLATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Le dichiarazioni e le richieste di autorizzazione sono presentate dai seguenti soggetti:
  - a) Proprietario;
  - b) Possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti del titolo stesso, delegato dal proprietario.
2. Nella Dichiarazione e nella domanda di Autorizzazione è indicato il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori i quali sono responsabili della corretta esecuzione dell'intervento stesso;

3. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.
4. Nella presentazione dei progetti, gli elaborati debbono essere redatti e firmati da tecnici abilitati all'esercizio della professione secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti;

ART. 3 – PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE  
ISTANZE DI CUI ALL'ART. 42 COMMA 5 L.R.T. 39/2000 E S.M.I..  
ASPETTI GENERALI

1. Le istanze debbono essere presentate direttamente od inviate all'Ufficio comunale del Protocollo;
2. Il termine iniziale del procedimento delle istanze di cui al presente regolamento decorre dalla data di registrazione dell'ufficio protocollo (data e numero) del comune;
3. per le opere pubbliche del Comune, l'atto di approvazione del progetto esecutivo ai sensi della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni ha i medesimi effetti del titolo abilitativo (autorizzazione o dichiarazione) ai fini del vincolo idrogeologico, purché al suo interno si dia atto che è stata acquisita la dichiarazione del geologo dipendente dell'Ente nella quale si attesti che i lavori previsti rispettano le finalità e i principi stabiliti nel R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 e nella L.R. n. 39 del 21/03/2000 e successive modifiche e integrazioni; nel caso i lavori interessino aree boscate o più in generale modifichino l'assetto vegetazionale in aree soggette a vincolo idrogeologico, dovrà altresì essere dato atto dell'acquisizione del parere di un agronomo o dottore forestale.

**CAPO II**  
**OPERE E LAVORI ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O**  
**DICHIARAZIONE.**

**ART. 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE ED ALTRE OPERE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE.**

Artt.98 e 99 Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. n. 48/R del  
08/08/03

1. I lavori eseguibili liberamente (senza autorizzazione o dichiarazione), ai fini del vincolo idrogeologico, sono quelli previsti dagli artt. 98 e 99 del sopracitato regolamento forestale regionale.
2. I lavori di cui al comma 1 sono eseguibili liberamente a condizione che vengano realizzati nel rispetto delle norme tecniche indicate agli artt. 73-74-75-76-77-78 del Regolamento Forestale della Toscana.

**ART. 5 - INTERVENTI CHE RIVESTONO CARATTERE D'URGENZA**

1. Nei casi in cui i lavori rivestano carattere di somma urgenza, è consentita la libera esecuzione dei lavori così come previsti dall'art. 98 comma 7 del Regolamento Forestale della Toscana. Entro 24 ore l'interessato è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale l'esecuzione dei lavori di cui sopra.
2. Qualora i lavori eseguiti abbiano rilevanza ai sensi degli artt. 100 e 101 del Regolamento Forestale della Toscana, entro i successivi 15 giorni dalla data di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, dovrà essere presentata documentazione completa dei seguenti elaborati timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato:
  - corografia in scala 1:10.000 con indicato il luogo dell'intervento;
  - planimetria catastale in scala 1:2.000 con indicato il perimetro dell'intervento;
  - documentazione fotografica (prima e dopo l'intervento) datata e firmata da tecnico abilitato (in copia originale con planimetria indicante i punti di scatto);
  - elaborati grafici in scala adeguata;
  - relazione tecnico-descrittiva;

- relazione geologica e geotecnica nei casi previsti ed in conformità al Regolamento Forestale DPGR n.48/R del 08/08/03;

l'ufficio comunale preposto alla tutela del vincolo idrogeologico si riserva, qualora lo ritenga necessario, di impartire ulteriori prescrizioni e/o richiedere ulteriori indagini o verifiche.

3. Nel caso in cui siano necessari ulteriori interventi per assicurare la stabilità dei terreni e il corretto assetto idrogeologico dei luoghi, l'interessato dovrà presentare la necessaria istanza (dichiarazione inizio lavori o autorizzazione) entro 15 giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 1, corredata della documentazione prevista dal presente regolamento e di elaborati tecnici che evidenzino la tipologia e l'entità del dissesto.

### CAPO III

#### DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART. 100 REGOLAMENTO FORESTALE DELLA TOSCANA D.P.G.R. N.48/R del 08/08/03

##### ART. 6 – OPERE E LAVORI SOGGETTI A DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

Art. 100 Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03

1. Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo della dichiarazione di inizio lavori le opere e i movimenti di terreno previsti all'art. 100 del vigente regolamento forestale regionale sopra citato, purché realizzate in conformità alle norme tecniche indicate agli artt. 73-74 -75-76-77-78 del Regolamento Forestale della Toscana.

##### ART. 7 – PROCEDURA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INIZIO DEI LAVORI

1. La dichiarazione deve essere presentata direttamente, o spedita, all'Ufficio comunale del Protocollo.
2. Trascorsi 20 giorni dal termine iniziale del procedimento, qualora l'istanza sia stata presentata in forma completa, i lavori sono implicitamente assentiti

salvo che il Comune comunichi il divieto di dar corso agli stessi o detti prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.

3. Qualora la dichiarazione risulti incompleta il responsabile del procedimento entro 15 giorni dal termine iniziale del procedimento richiede la documentazione mancante e/o eventuali chiarimenti in merito all'intervento oggetto dell'istanza. Nel caso in cui entro 90 giorni dalla richiesta non venga prodotta la documentazione mancante e/o integrativa, l'istanza sarà archiviata senza ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. il termine di 20 giorni decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione, risultante dalla registrazione dell'ufficio protocollo (data e numero di protocollo), della documentazione integrativa richiesta.
5. La validità temporale della dichiarazione è di anni tre (3) a partire dal termine iniziale del procedimento risultante dal datario del Protocollo generale del Comune.
6. La dichiarazione deve essere compilata come da modello fornito dall'Amministrazione Comunale completa dei seguenti elaborati in duplice copia (oppure triplice copia se l'intervento modifica l'assetto vegetazionale) timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato:
  - corografia in scala 1:10.000 con indicato il luogo dell'intervento;
  - planimetria catastale in scala 1:2.000 con indicato il perimetro dell'intervento;
  - documentazione fotografica datata e firmata da tecnico abilitato (in copia originale con planimetria indicante i punti di scatto);
  - elaborati progettuali in scala adeguata;
  - relazione tecnico-descrittiva;
  - relazione geologica e geotecnica nei casi previsti ed in conformità al Regolamento Forestale DPGR n.48/R del 08/08/03;
  - per le varianti , elaborati di raffronto contenenti stato attuale, stato modificato e stato di sovrapposizione e relazione tecnico-descrittiva;
  - parere di un agronomo o dottore forestale nei casi in cui l'intervento interessi aree boscate o più in generale modifichi l'assetto vegetazionale.

## ART. 8 - VARIANTI ALLA DICHIARAZIONE

1. Le varianti per lavori soggetti alla dichiarazione sono comunicate con una nuova dichiarazione (secondo il modello fornito dall'Amministrazione Comunale) indicando tutte le opere di variazione rispetto alla precedente dichiarazione.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo non comportano ulteriore prolungamento dei termini rispetto alla dichiarazione originaria.

### CAPO IV

## AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.42 L.R.T.N.39/2000 E ART.101 REGOLAMENTO FORESTALE DELLA TOSCANA D.P.G.R. N.48/R del 08/08/03

## ART.9 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

1. Rientrano nella tipologia assoggetta all'obbligo della autorizzazione art. 42 comma 5 L.R. 39/00 e s.m.i.:
  - a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali, ed altre opere costruttive;
  - b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico – agraria ed idraulico – forestale degli stessi, comprese l'apertura di cave e torbiere, e tutte quelle opere che non rientrano tra quelle previste dall'art. 6 del presente Regolamento, tra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:
    - 1) Nuova costruzione di fabbricati, ampliamento planimetrico di edifici esistenti, costruzione di annessi agricoli con o senza movimento di terra;
    - 2) Costruzione di locali interrati il cui profilo planimetrico sia eccedente il profilo planimetrico dell'edificio;
    - 3) Costruzione di locali interrati il cui profilo planimetrico non sia eccedente il profilo planimetrico dell'edificio, ma il cui volume superi 10 mc;
    - 4) Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni superiori ad 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità;
    - 5) Realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza superiore a 1,5 metri ;
    - 6) Realizzazione di nuova viabilità pubblica o privata, piazzali o di qualsiasi altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni;
    - 7) Allargamento del piano viario;
    - 8) Realizzazione di muri di sostegno che comportino sbancamenti superiori a 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare;
    - 9) Realizzazione di piscine;

- 10) Installazione di serbatoi esterni o interrati per GPL di capacità superiore a 10 metri cubi;
- 11) Realizzazione di impianti di smaltimento di acque reflue;

#### ART. 10 - PROCEDURA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata direttamente, o spedita, all'Ufficio comunale del Protocollo.
2. La domanda pervenuta viene visionata al fine di verificarne la completezza della documentazione ed ai sensi della Legge 241/90, viene comunicato al richiedente l'avvio del procedimento ed il responsabile dello stesso.
3. Qualora la richiesta di autorizzazione risulti incompleta il responsabile del procedimento entro 30 giorni dal termine iniziale del procedimento richiede la documentazione mancante e/o eventuali chiarimenti in merito all'intervento oggetto dell'istanza. Nel caso in cui entro 90 giorni dalla richiesta non venga prodotta la documentazione mancante e/o integrativa l'istanza sarà archiviata senza ulteriori comunicazioni all'interessato.
4. il termine di 60 giorni decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione, risultante dalla registrazione dell'ufficio protocollo (data e numero di protocollo), della documentazione integrativa richiesta.
5. La domanda va compilata come da modello fornito dall'Amministrazione Comunale completa dei seguenti elaborati in duplice copia (oppure triplice copia se l'intervento modifica l'assetto vegetazionale) timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato:
  - corografia in scala 1:10.000 con indicato il luogo dell'intervento;
  - planimetria catastale in scala 1:2.000 con indicato il perimetro dell'intervento;
  - documentazione fotografica datata e firmata da tecnico abilitato (in copia originale con planimetria indicante i punti di scatto);
  - elaborati progettuali in scala adeguata;
  - relazione tecnico-descrittiva;
  - relazione geologica e geotecnica nei casi previsti ed in conformità del Regolamento Forestale DPGR n.48/R del 08/08/03;

6. Nel caso i lavori interessino aree boscate o più in generale modifichino l'assetto vegetazionale in aree soggette a vincolo idrogeologico, dovrà essere dato atto dell'acquisizione del parere di un agronomo o dottore forestale.
7. La validità temporale massima dell'autorizzazione è di anni cinque (5) dalla data del rilascio salvo che l'ufficio comunale preposto preveda un periodo di validità inferiore.
8. Nei casi in cui non vengano osservate le condizioni e le prescrizioni impartite negli atti autorizzativi o qualora, durante l'esecuzione dei lavori, ricorrano le condizioni di cui all'art. 72 comma 6 del Regolamento Forestale della Toscana, le autorizzazioni possono essere sospese o revocate.
9. Il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento della pratica di cui al presente articolo è di giorni sessanta (60) a partire dal termine iniziale del procedimento.

ART. 11 - VARIANTI ALL' AUTORIZZAZIONE - ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 E S.M.I.

1. Le varianti in corso d'opera relative a lavori od opere in materia urbanistica ed edilizia, per le quali sono in corso di validità autorizzazioni già assentite ai sensi dell'art.42 della LRT-39/00 e s.m.i., devono seguire le stesse modalità procedurali previste per il rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. La richiesta di variante deve fare riferimento alla precedente autorizzazione e contenere elaborati da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla variante richiesta. Il richiedente dovrà, comunque, produrre ogni tipo di documento che sia utile a rendere la documentazione oggetto di variante coerente con quella già autorizzata.
3. La richiesta di variante all'autorizzazione deve essere presentata direttamente, o spedita, all'Ufficio comunale del Protocollo.

4. La domanda va compilata come da modello fornito dall'Amministrazione comunale completa dei seguenti elaborati in duplice copia (oppure triplice copia se la variante modifica l'assetto vegetazionale) timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato:
  - copia dell' autorizzazione precedente;
  - documentazione fotografica datata e firmata da tecnico abilitato (in copia originale con planimetria indicante i punti di scatto);
  - elaborati progettuali in scala adeguata da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato modificato oggetto di variante;
  - relazione tecnico-descrittiva;
  - relazione geologica e geotecnica integrativa nei casi previsti ed in conformità del Regolamento Forestale DPGR n.48/R del 08/08/03;
5. Nel caso i lavori di variante interessino aree boscate o più in generale modificchino l'assetto vegetazionale in aree soggette a vincolo idrogeologico, dovrà essere dato atto dell'acquisizione del parere di un agronomo o dottore forestale.
6. Il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento della pratica di cui al presente articolo è di giorni sessanta (60) a partire dal termine iniziale del procedimento.

#### ART. 12 - PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE

1. L'avente titolo, ai fini del completamento di opere o lavori per i quali non è ancora scaduta la validità temporale della autorizzazione, può richiedere proroga con apposita e motivata istanza almeno 60 giorni prima della scadenza della validità della stessa.
2. La domanda pervenuta viene visionata al fine di verificarne la completezza della documentazione ed ai sensi della Legge 241/90, viene comunicato al richiedente l'avvio del procedimento ed il responsabile dello stesso.
3. Qualora la richiesta di autorizzazione risulti incompleta il responsabile del procedimento entro 15 giorni dal termine iniziale del procedimento richiede la documentazione mancante e/o eventuali chiarimenti in merito all'intervento oggetto dell'istanza. Nel caso in cui entro 10 giorni dalla scadenza della

autorizzazione originaria non venga prodotta la documentazione mancante e/o integrativa l'istanza sarà archiviata senza ulteriori comunicazioni all'interessato.

4. La proroga potrà essere concessa per un ulteriore periodo di validità che non superi quello originariamente autorizzato.
5. Nell'atto con cui viene concessa la proroga, possono essere impartite ulteriori prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori da completare.
6. La domanda va compilata come da modello fornito dall'Amministrazione comunale completa dei seguenti elaborati in duplice copia timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato:
  - Elaborati grafici delle opere da completare;
  - Relazione tecnica indicante lo stato dei lavori da eseguire ed eseguiti;
  - Copia precedente autorizzazione ;
  - Dichiarazione che nulla viene modificato rispetto a quello precedentemente autorizzato;
  - Documentazione fotografica attestante lo stato dei lavori eseguiti;
7. Il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento della pratica di cui al presente articolo è quello di decadenza dell'autorizzazione originaria.

#### ART. 13 - RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE.

1. Nei casi in cui la validità temporale dell'autorizzazione sia scaduta, il richiedente potrà presentare una nuova istanza di autorizzazione secondo le modalità previste dal presente Regolamento, dichiarando che nulla viene modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati.
2. I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione di rinnovo la quale verrà rilasciata nei termini di 60 giorni a partire dal termine iniziale del procedimento.

3. La domanda pervenuta viene visionata al fine di verificarne la completezza della documentazione ed ai sensi della Legge 241/90, viene comunicato al richiedente l'avvio del procedimento ed il responsabile dello stesso.
4. Qualora la richiesta di autorizzazione risulti incompleta il responsabile del procedimento entro 30 giorni dal termine iniziale del procedimento richiede la documentazione mancante e/o eventuali chiarimenti in merito all'intervento oggetto dell'istanza. Nel caso in cui entro 90 giorni dalla richiesta non venga prodotta la documentazione mancante e/o integrativa l'istanza sarà archiviata senza ulteriori comunicazioni all'interessato.
5. il termine di 60 giorni decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione, risultante dalla registrazione dell'ufficio protocollo (data e numero di protocollo), della documentazione integrativa richiesta.
6. La domanda va compilata come da modello fornito dall'Amministrazione comunale completa dei seguenti elaborati in duplice copia timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato:
  - Elaborati grafici delle opere da completare;
  - Relazione tecnica indicante lo stato dei lavori eseguiti e da eseguire;
  - Copia precedente autorizzazione;
  - Dichiarazione che nulla viene modificato rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
  - Documentazione fotografica attestante lo stato dei lavori eseguiti;

**CAPO V**  
**AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA ART. 85 COMMA 6 BIS L.R.**  
**39/00 E S.M.I**

**ART. 14 - OPERE E LAVORI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA**

1. Rientrano nelle tipologie assoggettate ad autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 85 comma 6 bis tutte le opere e le trasformazioni effettuate che risultano conformi alle disposizioni del Regolamento Forestale della Toscana.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido, salvo i casi in cui è prescritto il pagamento della sanzione ai sensi dell'art. 28 L.689/1981.

ART. 15 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E PROCEDURA DELLA AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA - TERMINE DEL PROCEDIMENTO

1. La richiesta di autorizzazione in sanatoria delle opere eseguite o in corso di esecuzione potrà essere presentata direttamente dall'interessato sia a seguito di verbale con cui è contestata la violazione delle opere eseguite in assenza di titoli abilitativi, sia che venga richiesta direttamente dal soggetto interessato o dall'avente titolo, senza una preventiva contestazione.
2. La richiesta di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata direttamente, o spedita, presso l'Ufficio comunale del Protocollo.
3. La domanda viene visionata ed avviato il procedimento dandone comunicazione al richiedente ai sensi della L. 241/1990 secondo le procedure già disciplinate all'art. 10 del presente regolamento riguardante il rilascio dell'autorizzazione.
4. L'ufficio comunale preposto provvederà nei termini di cui al precedente comma a verificare in relazione alla documentazione ed agli elaborati grafici allegati all'istanza, l'entità delle opere autodenunciate ed a stabilirne la conformità o la non conformità.
5. La domanda va compilata come da modello fornito dall'Amministrazione comunale completa dei seguenti elaborati (timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato):
  - corografia in scala 1:10.000 con indicato il luogo dell'intervento;
  - planimetria catastale in scala 1:2.000 con indicato il perimetro dell'intervento;
  - documentazione fotografica datata e firmata da un tecnico (1 originale con planimetria indicante i punti di scatto);

- elaborati progettuali con indicato lo stato precedente e lo stato attuale;
  - relazione tecnico-descrittiva;
  - relazione geologica e geotecnica nei casi previsti ed in conformità al Regolamento Forestale DPGR n.48/R del 08/08/03;
  - attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa nei casi dovuti;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della L.445/2000 art.47 relativo alla data di realizzazione delle opere abusive;
6. Il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento della pratica di cui al presente articolo è di giorni sessanta (60) a partire dal termine iniziale del procedimento.

## CAPO VI SANZIONI

### ART. 16 – RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. Nei casi in cui le opere di tipo urbanistico - edilizio eseguite in assenza di dichiarazione o di autorizzazione o difformi dagli elaborati progettuali di cui alla dichiarazione od all'autorizzazione rilasciata, siano non conformi ai fini del vincolo idrogeologico relativamente alle disposizioni del Regolamento Forestale della Toscana, l'ufficio comunale preposto, titolare della competenza in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall'ufficio stesso.
2. Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore, a qualunque titolo del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi i lavori sono prescritti anche a carico del possessore in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L.689/1981.

### ART. 17 - SANZIONI PECUNIARIE

1. Per la violazione delle norme previste dagli articoli del presente regolamento e comunque da quelle previste dalla L. R. 39/00 (legge forestale della Toscana) e s.m.i. - per opere realizzate in assenza della dichiarazione o della

autorizzazione od in difformità da esse, la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive si applica quanto previsto all'art. 82 comma 1 punto b) 1) della L.R 39/00 ( legge forestale della Toscana) e s.m.i. che così recita: “pagamento di somma minima di € 200,00 e massima di € 2000,00 per ogni 1000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d'uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimento di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nei regolamenti forestali”.

## CAPO VII MODULISTICA DA UTILIZZARE E NORME FINALI

### ART. 18 - MODULISTICA.

1. L'ufficio competente predispose e ove necessario aggiorna la modulistica da utilizza per le pratiche inerenti il vincolo idrogeologico, rendendola disponibile:
  - in formato cartaceo presso gli uffici comunali competenti;
  - su internet, nel sito del comune di Rosignano M.mo ([www.comune.rosignano.livorno.it](http://www.comune.rosignano.livorno.it)).

### ART. 19 - NORME FINALI.

1. Le norme del presente regolamento non si applicano alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore. Le nuove istanze, comprese le varianti e i rinnovi di pratiche presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento seguiranno le procedure in esso contenute.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.